



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE  
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 17.09.2015 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di **Valguarnera – Via Padova 2** sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- **Piano terra: ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso del locale C6 in vano abitativo, tramezzature e realizzazione di una apertura di mt. 0.50 x 0.65.**
- **Primo piano: non si riscontrano lavori eseguiti di recente fattura.**
- **Piano secondo: realizzazione del sottotetto in difformità al N.O. n° 3531 del 23.06.1994 ( le difformità consistono in una modestissima variazione dell'altezza, diversa distribuzione interna e cambio di destinazione d'uso da sottotetto non abitabile in camere da letto, e realizzazione di n° 2 abbaini).**

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà della ditta [redacted] nato a Valguarnera il [redacted] e [redacted] nata in [redacted], coniugi, residenti a Valguarnera in [redacted];

- che le opere abusive sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Valguarnera, è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione del progetto da parte di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso i lavori sono difformi all'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74. con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° **146070** Enna ..... **01 OTT, 2015**

